

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 28 settembre 2020, si sono riuniti in videoconferenza le parti stipulanti il CCNL sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico

da una parte:

FIDALDO – FEDERAZIONE ITALIANA DATORI DI LAVORO DOMESTICO, costituita da NUOVA COLLABORAZIONE, ASSINDATCOLF, ADLD e ADLC, rappresentata dal Presidente Avv. Alfredo Savia e dagli Avv.ti Filippo Breccia Fratadocchi e Alessandro Lupi;

DOMINA – ASSOCIAZIONE NAZIONALE DATORI DI LAVORO DOMESTICO, rappresentata dal Segretario Generale Dott. Lorenzo Gasparrini

e da altra:

FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI (FILCAMS-CGIL), rappresentata dalla Segretaria Generale Mariagrazia Gabrielli e dalla Responsabile Nazionale del settore Luciana Mastrocola;

FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI ADDETTI AI SERVIZI COMMERCIALI AFFINI E DEL TURISMO (FISASCAT-CISL), rappresentata dal Segretario Generale Davide Guarini e dalla Segretaria Nazionale Responsabile del settore Aurora Blanca;

UNIONE ITALIANA LAVORATORI TURISMO COMMERCIO E SERVIZI (UILTUCS), rappresentata dal Segretario Generale Bruno Boco e dal Responsabile Nazionale del settore Mauro Munari;

FEDERAZIONE SINDACALE DEI LAVORATORI A SERVIZIO DELL'UOMO (FEDERCOLF), rappresentata dalla Segretaria Generale Rita De Blasis e dall'avv. Armando Montemarano.

Le Parti come sopra costituite, hanno rilevato l'opportunità di meglio chiarire, sotto il profilo letterale e nella determinazione delle tabelle retributive, la volontà già espressa l'8 settembre 2020 con la sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Al fine concordano le seguenti variazioni al testo contrattuale e allo schema tabellare.

Art. 9 Inquadramento dei lavoratori

Livello A)

Dopo le parole «Appartengono a questo livello gli assistenti familiari, non addetti all'assistenza di persone» vanno soppresse le parole «sprovvisi di esperienza professionale, nonché gli assistenti familiari».

Testo risultante: Appartengono a questo livello gli assistenti familiari, non addetti all'assistenza di persone che svolgono con competenza le proprie mansioni, relative ai profili lavorativi indicati, a livello esecutivo e sotto il diretto controllo del datore di lavoro.

Art. 9 inquadramento dei lavoratori - Note a verbale

Dopo il comma 4 va aggiunto il seguente comma:

5. Le parti firmatarie, in merito al profilo c) «Assistente familiare educatore formato» inquadrato nel livello D Super, precisano che per il profilo indicato non si intende la figura professionale dell'educatore professionale disciplinata dalla c.d. «Legge Iori» (art. 1, commi 594 e seguenti, L. n. 205 del 2017).

Art. 17 Ferie, Comma 5

Le parole «al comma 7» vanno sostituite con le parole «al comma 8».

Testo risultante: Le ferie hanno di regola carattere continuativo. Esse potranno essere frazionate in non più di due periodi all'anno, purché concordati tra le parti. La fruizione delle ferie, salvo il caso previsto al comma 8, deve aver luogo per almeno due settimane entro l'anno di maturazione e, per almeno ulteriori due settimane, entro i 18 mesi successivi all'anno di maturazione.

Art. 27 malattia, comma 7

Le parole «ai punti 1, 2, 3» vanno sostituite con le parole «alle lettere a), b) e c)».

Testo risultante: Durante i periodi indicati nei precedenti commi 4 e 6 decorre in caso di malattia la retribuzione globale di fatto per un massimo di 8, 10, 15 giorni complessivi nell'anno per le anzianità di cui alle lettere a), b) e c) dello stesso comma 4, nella seguente misura:

Luciana Mastrocola
Rita De Blasis
Schlemmer

gfr

4/10/2020
B

B
M

Handwritten signature or scribble at the bottom right of the page.

Art. 29 Infortunio sul lavoro e malattia professionale, comma 5

Al termine del comma 5 va aggiunta la dicitura: "nei casi di legge".

Testo risultante: La denuncia all'Inail deve essere redatta su apposito modello predisposto da parte di detto istituto e corredata dal certificato medico. Altra denuncia deve essere rimessa entro gli stessi termini all'autorità di Pubblica sicurezza nei casi di legge.

Art. 37 Scatti di anzianità - Nota a verbale

Il testo della nota va sostituito con il seguente.

Testo risultante: Nota a verbale - Il primo scatto di anzianità matura dal mese successivo al compimento di ogni biennio di servizio.

Chiarimenti a verbale (a chiusura del CCNL)

Il testo del chiarimento a verbale di cui al comma 5 va sostituito con il seguente.

Testo risultante:

5) per "retribuzione globale di fatto" si intende quella comprensiva di tutte le indennità di cui alle tabelle allegate, ivi incluse le indennità di vitto e alloggio.

Tabelle retributive

Si allegano le tabelle retributive rielaborate alla luce delle seguenti variazioni:

Tabella H:

tanto nello schema tabellare riferito ai valori decorrenti dal 1° ottobre 2020 che in quello riferito ai valori decorrenti dal 1° gennaio 2021, viene previsto un valore mensile specifico per i lavoratori della Tabella B (€. 81,10);

Tabella I:

tanto nello schema tabellare riferito ai valori decorrenti dal 1° ottobre 2020 che in quello riferito ai valori decorrenti dal 1° gennaio 2021, viene variato il valore orario (€. 0,58);

Tabella L:

tanto nello schema tabellare riferito ai valori decorrenti dal 1° ottobre 2020 che in quello riferito ai valori decorrenti dal 1° gennaio 2021, vengono espressi soltanto i valori mensili, fermo restando che le Parti divulgheranno i valori mensili anche per i lavoratori della tabella B ed orari, comprensivi della rivalutazione come da art. 38 c.c.n.l., entro la data del 1° ottobre 2021.

Viene, inoltre, specificato anche nelle tabelle che l'entrata in vigore di detta indennità è prevista per il 1° ottobre 2021.

Le Parti si impegnano a diffondere esclusivamente il testo contrattuale sottoscritto l'8 settembre 2020 nella versione come sopra emendata.

FIDALDO

DOMINA

FILCAMS CGIL

FISASCAT CISL

BLANCO
UILTUCS

FEDERCOLF